



COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA ARREDI E PAVIMENTI MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA IN FRAZIONE BIENO.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

1. il servizio di pulizia dei locali siti negli edifici di proprietà comunale da effettuarsi con le periodicità di seguito indicate:

Sede Municipale	Piazza Municipio 8 Fraz. Santino	frequenza: giornaliera
Ufficio Tecnico	Piazza Municipio 8 Fraz. Santino	frequenza : giornaliera
Ambulatorio medico	Piazza Municipio 8 Fraz. Santino	frequenza : 2 volte la settimana
Ambulatorio medico	Fraz. Bieno	frequenza : 1 volta la settimana
Ambulatorio medico	Fraz. Rovegro	frequenza : 1 volta la settimana

2. servizio di distribuzione pasti, pulizia arredi e pavimenti durante il servizio mensa scolastica presso la Scuola Primaria in Frazione Bieno, con la periodicità di seguito indicata:

Distribuzione pasti Pulizia arredi e pavimenti	Scuola Primaria Fraz. Bieno	dal lunedì al giovedì dalle ore 12.00 alle ore 14.15
---	-----------------------------	--

Il servizio dovrà svolgersi secondo le modalità indicate nel presente capitolato.

Il servizio è affidato a corpo.

La prestazione oggetto dell'appalto consiste:

-relativamente al punto 1. nell'obbligo di mantenere puliti tutti i locali, i servizi igienici, l'arredamento e le eventuali attrezzature meccaniche o telematiche presenti negli edifici.

Ulteriori prescrizioni di pulizia per sedi diverse e per periodi limitati potranno essere richieste dall'appaltatore con compensi aggiuntivi di volta in volta quantificati sulla base del costo orario offerto in sede di gara e previa presentazione di apposito preventivo.

-relativamente al punto 2. nella distribuzione dei pasti agli alunni, nella pulizia di arredi, (tavoli e sedie) e pavimenti al termine della mensa scolastica.

ART. 2 - CANONE D'APPALTO

L'importo a base di gara è stabilito:

1. in € 12.750,00 annui oltre IVA per gli anni 2011, 2012 e 2013 per il servizio di pulizia dei locali siti negli edifici di proprietà comunale

2. in € 2.750,00 per nove mesi all'anno, oltre IVA, per il servizio di distribuzione pasti e pulizia arredi e pavimenti durante il servizio mensa scolastica presso la Scuola Primaria in Frazione Bieno, per gli anni 2011, 2012, 2013.
3. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere per i servizi di che trattasi.

I corrispettivi in questione saranno oggetto di revisione annuale in base alle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo al 31.12 di ogni anno.

Il costo orario del personale per interventi straordinari di manutenzione è fissato in € 16,00, soggetto a ribasso percentuale.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il servizio di pulizia sarà eseguito prima degli orari di apertura degli uffici pubblici e degli ambulatori. Il servizio, nella considerazione che gli edifici sono di pubblico utilizzo, deve essere effettuato con la massima cura. L'impresa al termine degli interventi in tutti i locali oggetto del servizio, dovrà accertare lo spegnimento delle luci e la chiusura di tutte le porte, finestre, persiane, tapparelle presenti.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto viene fissata in anni 3, con decorrenza dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2013.

ART. 5 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il servizio viene fatturato mensilmente con l'indicazione dell'importo mensile di ciascun plesso in cui vengono effettuate le pulizie.

L'esecuzione di eventuali pulizie straordinarie sarà fatturata a parte.

ART. 6 - CONDIZIONI AMBIENTALI

Con la semplice presentazione dell'offerta l'appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di aver tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.

Dichiara quindi di aver preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi, nonché della disponibilità e del costo effettivo della manodopera. Conseguentemente nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dei lavori in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione nonché alla natura e alle caratteristiche dei locali da pulire.

ART. 7 - MATERIALI ED ATTREZZATURE

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente capitolato utilizzando mezzi, attrezzature, prodotti in propria dotazione. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta, le caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso delle strutture, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato e dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e terzi da eventuali infortuni, nonché dotate dal contrassegno dell'impresa.

Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti.

Nella scelta dei detersivi e dei disinfettanti non è consentito l'utilizzo di prodotti contenenti ammoniaca, ipoclorito, acidi forti ed altri prodotti che possono corrodere superfici. I detersivi non devono contenere coloranti, metalli pesanti nonché neomicina e formaldeide.

Resta a carico dell'ente appaltante la fornitura di acqua e di energia elettrica necessarie all'espletamento servizio.

ART. 8 – PERSONALE

L'appaltatore, che dovrà assicurare il servizio con proprio personale, si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

Per l'espletamento del servizio, l'appaltatore dovrà dotarsi di idonee attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

L'appaltatore è tenuto a depositare in Comune il piano operativo concernente le misure di sicurezza del personale dipendente.

ART. 9 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo di ogni indennizzo.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale dell'impresa in servizio dovrà sempre mantenere un contegno riguardoso e corretto.

L'Appaltatore si impegna a richiamare, multare o, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le richieste e le segnalazioni del Comune in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore.

ART. 11 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore sarà sempre responsabile, sia davanti al Comune che davanti a terzi, della perfetta esecuzione del servizio affidatogli. Detto servizio per nessun motivo, salvo i casi di forza maggiore debitamente constatati, dovrà subire interruzioni.

L'appaltatore sarà inoltre responsabile, oltre che della propria opera, anche dell'operato e della condotta dei propri dipendenti e degli eventuali danni, nessuno escluso, che il proprio personale o macchinario potessero arrecare al Comune o a terzi, nell'espletamento del servizio, tenendo, in ogni caso, il Comune sollevato e indenne dalle conseguenti responsabilità.

ART. 12 – INFORTUNI E DANNI

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

ART. 13 - NORME DI SICUREZZA

Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

L'appaltatore deve precisare nell'offerta che ha tenuto conto degli oneri connessi alle disposizioni di sicurezza e protezione dei lavoratori vigenti in materia(D. Lgs.626/94).

L'appaltatore dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto :

- Nominativo del responsabile del servizio
- Dichiarazione dell'avvenuta stesura del documento sulla valutazione dei rischi
- Dichiarazione che i macchinari utilizzati sono conformi alle normative nel campo della sicurezza

- Piano di sicurezza così come previsto dal comma 2 lettera h art 4 D.Lgs. 626/94 nonché dichiarazione che, in funzione del luogo e del compito da svolgere, sono state ottemperate le disposizioni di cui agli articoli:35,36.37 e 38 del D. Lgs.626/94 e successive modificazioni.

ART. 14 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Se l'Amministrazione accerterà il precario stato di pulizia di un locale o gruppo di locali derivante da scarso livello delle pulizie ordinarie, avrà la facoltà di richiedere all'impresa una serie di interventi di ripristino che non daranno luogo ad alcun addebito in quanto forniti a compensazione di servizio negligente di pulizia ordinaria .

Dopo 3 inadempienze, anche non consecutive, segnalate per iscritto all'impresa aggiudicataria, non seguite da interventi di ripristino entro i termini prefissati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, trattenendo la cauzione definitiva come penale.

L'amministrazione può procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando alla ditta mediante lettera raccomandata la propria decisione senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti nei seguenti casi:.

1. qualora non vengano rispettati da parte della ditta i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni;
2. nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali;
3. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
4. nel caso di svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione del servizio;

Fermo restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria, oltre alla perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente per il ripristino del livello di efficienza del servizio di pulizia fatto svolgere da altre ditte.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario sarà facoltà dell'Ente di ritenere sciolto il contratto salvi gli effetti di cui all'art 72, 4° comma, del R.D. 267/42.

ART. 15 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto del servizio potrà avvenire nel rispetto dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune e l'appaltatore in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto, verrà deferita al giudizio del Tribunale di Verbania;

ART. 17 - DENUNCIA DEGLI INCONVENIENTI

L'appaltatore ha l'obbligo di avvertire immediatamente il Comune degli inconvenienti constatati, i quali impediscano il regolare svolgimento del servizio, restando responsabile sia dell'incompleto servizio, sia dei danni conseguenti al mancato avviso.

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria deve versare, all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, nella misura del 10% dell'importo contrattuale o nella misura prevista dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerta risulti maggiore della percentuale di ribasso del 10%, in uno dei modi stabiliti dall'art. 113 del Decreto Legislativo 163/2006, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse

provvedere a diversa assegnazione dell'appalto in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della ditta.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

Lo svincolo verrà autorizzato in forma scritta, entro tre mesi dalla scadenza del contratto in assenza di controversia.

ART. 19 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico dell'appaltatore. L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e/o tasse relative all'appalto di che trattasi con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.

ART. 20 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Comune di....., Via.....
Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera raccomandata.

ART. 21 – COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie convenuti con il presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Appaltatore.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.